

**Compensazione crediti: obbligo di “precedenza” per il saldo di debiti a ruolo scaduti.**

Sulla compensazione dei crediti erariali grava un nuovo vincolo.

L’art. 31, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha stabilito che dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti per imposte erariali<sup>1</sup>, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiori a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori<sup>2</sup>, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Il termine di pagamento si considera scaduto dopo l’inutile decorso di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, termine che si sospende in caso di contestazione in sede giurisdizionale o amministrativa sino alla data di definizione della controversia.

Come chiarito dall’amministrazione finanziaria il debito tributario non deve essere considerato come una “riserva indisponibile” del proprio credito, ma come un obbligo di preventiva estinzione degli importi iscritti a ruolo per le imposte erariali: in altre parole è preclusa la possibilità di compensare qualunque credito tributario sino a quando non siano state definite le pendenze tributarie (C.M. n. 4/E del 15 Febbraio 2011).

In caso di inosservanza della disposizione è prevista una sanzione pari al 50% dell’importo dei citati debiti iscritti a ruolo fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato: si consiglia pertanto, in presenza di debiti scaduti di ammontare vicino alla predetta soglia, di appurarne l’esatta entità presso l’agente della riscossione competente.

---

<sup>1</sup> Rientrano nella definizione di imposte erariali quelle dirette, l’Iva e le altre imposte indirette, con esclusione, quindi, dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura (C.M. n. 4/E del 15 Febbraio 2011)

<sup>2</sup> Per oneri accessori devono intendersi gli interessi, le sanzioni, e le altre spese collegate al ruolo, quali quelle di notifica della cartella o relative alle procedure esecutive sostenute dall’agente della riscossione.